



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 luglio 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della dott.ssa Erminia Viggiani e del dott. Ivano Merolli si è svolta una riunione nell'ambito della procedura di mobilità attivata dalla società HTS ai sensi degli artt. 24 e 4, L. 223/1991, si sono incontrati:

- la soc. HTS nella persona dell'avv. Barbara Grasselli
- la Filcams - C.G.I.L. nella persona della sig.ra Ramona Campari;
- la Fisascat - C.I.S.L., nella persona del Sig. Salvatore Falcone;
- la Uiltucs - UIL, nella persona del Sig. Domenico Damiano;

PREMESSO CHE

- il 19 maggio 2006 HTS ha avviato una procedura di riduzione del personale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, legge n. 223/91 relativamente a 18 dipendenti in esubero, di cui 8 presso la sede di Genova e 10 presso la sede di Lacchiarella;
- le motivazioni risiedono, come già illustrato nella comunicazione di apertura della procedura, nella persistente grave crisi del mercato in cui opera la Società, situazione che ha determinato un sensibile decremento di fatturato e di redditività con la conseguente necessità per HTS di operare una drastica riduzione dei propri costi strutturali, al fine di mantenere una posizione concorrenziale sul mercato di riferimento e, quindi, di assicurare la propria sopravvivenza.

- le parti si sono incontrate l'8 ed il 22 giugno 2006 nonché il 4 luglio al fine di analizzare le cause che hanno portato all'eccedenza del personale;
- nell'ambito degli incontri sopra citati le parti non hanno raggiunto alcun accordo e, conseguentemente, in data 7 luglio 2006 la Società ha provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, L. 223/91 al Ministero del Lavoro, alle Organizzazioni Sindacali ed all'Agenzia Regionale per il lavoro di Milano e di Genova;
- il Ministero del lavoro ha convocato le parti per il giorno 31 luglio 2006 e nelle more della convocazione le parti si sono incontrate il 18 luglio 2006;
- in data odierna le parti si sono nuovamente incontrate, al fine di proseguire l'analisi della situazione aziendale nonché le ricadute occupazionali derivanti dal progetto di ristrutturazione.

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) HTS, al fine di attutire le conseguenze sociali della procedura di mobilità avviata, concorda con le R.S.U. nonché con le Organizzazioni Sindacali di rinunciare alla messa in mobilità di 1 dipendente, così che l'esubero di 18 dipendenti inizialmente denunciato si riduce a 17 posizioni professionali di cui 8 presso la sede di Genova e 9 presso la sede di Lacchiarella.
- 3) Posto che la procedura di mobilità riguarda le sedi aziendali per le quali è stato indicato il personale in esubero come da comunicazione del 19 maggio 2006, al fine di venire incontro alle esigenze espresse dalle OO.SS.e dalle RSU, HTS individuerà i lavoratori da collocare in mobilità sulla base dei seguenti criteri:
 - la mancata opposizione al collocamento in mobilità accogliendo, pertanto, prioritariamente, le richieste di collocazione in mobilità già pervenute dai dipendenti;
 - quale secondo criterio in subordine al non raggiungimento del numero dei lavoratori dichiarato in esubero, la Società adotterà i criteri previsti ai sensi dell'art. 5, Legge 223/91
- 4) La Società, sempre nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata si impegna a corrispondere a ciascuno dei 17 lavoratori, una volta che verranno collocati in mobilità e subordinatamente alla rinuncia da parte degli stessi all'impugnazione del licenziamento loro

EMV *ST*

[Handwritten signature]

RE
[Handwritten mark]
PS

intimato, un importo a titolo di incentivazione all'esodo al fine di evitare l'insorgere di controversie, così come disposto dall'art. art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, modificato dal D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, secondo quanto concordato tra le parti nel separato accordo sottoscritto in data odierna.

- 5) Oltre a quanto previsto al punto 4) che precede, HTS si impegna a corrispondere a ciascun lavoratore licenziato il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. e quant'altro maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
- 6) Il pagamento dell'importo pattuito a titolo incentivazione all'esodo, di cui al punto 4) che precede, avverrà successivamente al licenziamento e subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali di transazione generale novativa relativi all'esecuzione nonché alla risoluzione degli intercorsi rapporti di lavoro, avanti la D.P.L. di Milano o in sede sindacale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ. e 410 c.p.c.
- 7) Infine, le parti convengono che con la ratifica del presente accordo avanti il Ministero del Lavoro la procedura di mobilità dovrà considerarsi definitivamente espletata e conclusa.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la riunione odierna ritiene conclusa la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L.223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Emilio...
Luca...

Rosanna...
Roberto...
Luigi...
Roberto...